

PERIODO DI PROVA: QUANDO L'ESITO NON È FAVOREVOLE

A breve i docenti neoimmessi dovranno presentare la relazione finale del periodo di prova. Che cosa succede in caso di esito sfavorevole? Di Cristina Lerede.

Si sta avvicinando il momento in cui i docenti neoimmessi dovranno presentare la relazione finale al dirigente scolastico e discuterla davanti al comitato di valutazione (eletto secondo quanto stabilito dall'art. 11 del [T.U. 297/94](#)) per acquisire il parere necessario per la loro conferma in ruolo.

Accordi preliminari

La relazione è frutto del lavoro di un anno scolastico durante il quale il docente ha avuto la possibilità (ed il dovere) di partecipare ad un periodo di formazione obbligatoria.

Per i docenti, infatti, l'anno di prova coincide con l'anno di formazione istituito dalla [Legge 270/82](#) e disciplinato attualmente dall'art. 440 del [T.U. 297/94](#): ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni.

Non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione unicamente i docenti che sono immessi in ruolo mediante passaggio di ruolo o di cattedra; questi ultimi sostengono solo l'anno di prova. **Il periodo di prova è considerato di ruolo ad ogni effetto**, infatti, il superamento del periodo di prova è la condizione per ottenere la ricostruzione di carriera, con effetto dal momento della conferma in ruolo.

Per i docenti neoimmessi, l'anno scolastico va contato sommando i giorni di servizio. Il periodo è valido se vengono prestati almeno **180 giorni di effettivo servizio**.

Per ciascun docente neoimpresso è prevista la nomina di un docente tutor e la **partecipazione ad un corso di formazione della durata di 50 ore**, alcune in presenza ed altre on line in appositi ambienti di apprendimento predisposti dall'INDIRE.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato esprime il proprio parere.

Ma se l'esito è sfavorevole?

Ma cosa succede in caso di parere negativo del comitato di valutazione e di esito sfavorevole del periodo di prova?

Occorre ricordare che **spetta al dirigente scolastico redigere la relazione sul periodo di prova del docente** anche sulla base delle visite didattiche condotte personalmente e di altri eventuali elementi fornitigli dal tutor. La relazione va presentata al comitato di valutazione. L'art. 439 del [DLgs 297/1994](#) prevede che in caso di esito sfavorevole della prova, il dirigente scolastico provvede:



- alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente;
- alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero
- a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

La proroga eventualmente concessa deve essere riferita all'esigenza di acquisire nuovi elementi di valutazione ed è sostanzialmente diversa dalla **proroga per il mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio effettivo** che è disposta dall'organo competente unicamente sulla base del semplice accertamento della mancata prestazione dell'effettivo servizio minimo di 180 giorni. L'esigenza di acquisire nuovi elementi di valutazione deve essere esplicitamente indicata dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione del servizio, il cui parere deve essere testualmente riportato nella relazione del dirigente stesso ed è opportuno che anche il comitato, qualora ritenga di dover acquisire nuovi elementi di giudizio, concluda esplicitamente in tal senso le proprie valutazioni.

La **proroga di un anno**, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola volta secondo quanto previsto dall'art. 439 del [T.U. 297/94](#), e dalle norme sugli impiegati civili dello Stato (comma 3, art. 10 del [D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#)); al termine del secondo anno, l'interessato, qualora non consegua, a causa dell'esito sfavorevole della prova, la nomina in ruolo, è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza con le modalità previste dal citato art. 439 del [T.U. 297/94](#).

Cristina Lerede, funzionaria USR Lombardia: 8 Aprile 2015

Articoli

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)